

Imposte

Il trasferimento dal disponente decide la franchigia del trust

A seconda dei casi si applica la disciplina sulle donazioni o quella sulle successioni

Andrea Vasapolli

08 Settembre 2025

L'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ad opera del Dlgs 139/2024, obbliga ad affrontare problematiche innovative. Una di queste è rappresentata dall'individuazione degli elementi rilevanti dai quali consegue l'applicazione, ai trasferimenti realizzati mediante trust, dell'imposta sulle successioni oppure di quella sulle donazioni. Per mezzo dei trust, infatti, possono realizzarsi trasferimenti che, ai fini fiscali, hanno natura successoria, donativa o gratuita e che, conseguentemente, assumono diversa rilevanza ai fini del tributo disciplinato dal Dlgs 356/1990 (Tus). Ciò risulta con tutta chiarezza dal disposto del nuovo articolo 4-bis del Tus il quale, con riferimento ai trust e agli altri vincoli di destinazione, richiama espressamente l'applicazione delle aliquote e delle franchigie sia di cui all'articolo 7 (successioni) sia di cui all'articolo 56 (donazioni) del Tus. Tale duplice richiamo viene formulato sia al secondo comma, nell'ambito del regime di tassazione all'uscita, sia nel terzo comma, che disciplina il regime di tassazione all'entrata.

La ragione per la quale si rende necessario comprendere se il trasferimento patrimoniale realizzato per mezzo di un trust è rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni o di quella sulle donazioni va ricercata nel fatto che, a seguito dell'abrogazione del coacervo tra successione e donazione, la franchigia successoria (prevista dall'articolo 7 del Tus) e quella donativa (disciplinata dall'articolo 56 del medesimo decreto legislativo) sono separatamente fruibili. Si tratta quindi di comprendere in quali casi il trasferimento patrimoniale che infine perviene al beneficiario deve essere considerato, ai fini fiscali, un atto mortis causa e in quali casi, invece, deve essere considerato un trasferimento per atto inter vivos.

I momenti rilevanti, ai fini dell'analisi in commento, sono due:

- quello del distacco patrimoniale dal disponente, cioè l'atto per effetto del quale il disponente trasferisce patrimonio al trustee;
- il successivo momento in cui il trustee trasferisce il patrimonio del trust ai beneficiari.

Ed è proprio di tali momenti che bisogna indagare la possibile natura. Va osservato innanzitutto che l'atto di trasferimento patrimoniale dal trustee ai beneficiari è sempre, necessariamente, un atto inter vivos. Ne consegue che tale trasferimento non può essere l'atto che qualifica la fattispecie in esame per determinare l'applicazione dell'imposta di successione invece di quella di donazione.

Al contrario, il trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee può essere sia un atto posto in essere inter vivos (ad esempio perché disposto a mezzo di atto notarile, di bonifico bancario, di consegna brevi manu, eccetera) sia un atto mortis causa, ciò quando il trasferimento patrimoniale a favore del trustee viene disposto per mezzo di testamento.

Poiché il legislatore richiama espressamente, con riferimento alla disciplina dei trust, anche la franchigia di cui all'articolo 7 (successioni), è chiaro che ciò che assume rilievo per determinare la franchigia applicabile è la causa del distacco patrimoniale dal disponente, perché solo con riferimento a tale soggetto vi può essere un trasferimento patrimoniale (quello dal disponente al trustee) che abbia natura successoria. Ogni successivo trasferimento patrimoniale dal trustee ai beneficiari, come sopra visto, viene infatti realizzato per il tramite di un atto inter vivos posto in essere dal trustee, per cui non è a tale trasferimento patrimoniale che il legislatore si riferisce. Quella che, per mezzo di un trust, si realizza a favore dei beneficiari è quindi una fattispecie impositiva a formazione progressiva che il legislatore fiscale distingue come soggetta all'imposta di successione ovvero a quella di donazione in base alla tipologia di trasferimento patrimoniale (inter vivos o mortis causa) per mezzo del quale è stata realizzata la dotazione patrimoniale del trust.

In particolare, poiché ciò che ha rilevanza è la causa (successoria o liberale) del trasferimento patrimoniale dal disponente a favore del trustee, a nulla rilevano le modalità di istituzione del trust. Ne consegue che assume rilievo

la franchigia di cui all'articolo 7 sia nel caso di trasferimento patrimoniale conseguente a un trust testamentario (cioè un trust istituito e dotato patrimonialmente a mezzo del testamento), sia nel caso di trasferimento patrimoniale disposto per testamento a favore di un trust precedentemente già istituito per atto inter vivos. In entrambi i casi, infatti, la dotazione patrimoniale del fondo in trust viene posta in essere a seguito della morte del disponente in quanto così prevista dal suo testamento, per cui dal punto di vista fiscale la causa del trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee ha natura successoria. In tutti gli altri casi, invece, in cui la dotazione patrimoniale del trust non è disposta a mezzo testamento, assume rilievo la franchigia di cui all'articolo 56 del Tus.

L'Esperto Risponde ora è più veloce

Poni un quesito gratuito o acquista la garanzia di risposta entro 48 ore lavorative

[Invia quesito](#)

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

| [Accessibilità](#) | [TDM Disclaimer](#)

ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE